Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 30 aprile 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 aprile 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. **264**.

Ulteriore proroga dell'efficacia delle requisizioni disposte in applicazione del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947, n. **265**.

Trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947, n. **266**.

Riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 264.

Ulteriore proroga dell'efficacia delle requisizioni disposte in applicazione del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il quale sono state approvate le norme per la disciplina delle requisizioni e successive aggiunte e modificazioni;

Visti il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 86, ed il decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 533, concernente norme sulle anzidette requisizioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia delle requisizioni disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, cesserà con il 31 maggio 1947.

Tuttavia, qualora ricorrano motivi di assoluta necessità determinati da ragioni di pubblico interesse, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle Amministrazioni interessate o dei Prefetti, potrà entro il termine indicato nel comma precedente disporre la proroga della efficacia delle requisizioni ivi previste. Tale proroga non potrà, comunque, durare oltre il 31 agosto 1947.

Art. 2.

Contro i provvedimenti di proroga di cui all'art. 1 è dato ricorso nelle forme e nei modi previsti dalle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947, n. 265.

Trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1195;

Visto il decreto 26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il decreto 23 aprile 1936, n. 656;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1823, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 46;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2068, convertito in legge 23 marzo 1937, n. 636;

Visto il decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1075;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332, convertito in legge 21 giugno 1942, n. 895;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di rivedere, per adattarlo alle attuali esigenze, il trattamento economico del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli Uffici all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale di ruolo in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari di prima categoria percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Con decreti del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, verranno determinate le sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, verrà determinato per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, il personale al quale gli assegni di sede sono attribuiti.

Le sedi degli Uffici commerciali all'estero sono determinate in conformità di quanto disposto nell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 310 e nel decreto legislativo 16 gennaio 1946, n. 12, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 3.

Gli assegni di sede da corrispondersi al personale in servizio all'estero sono pagati in valuta locale ed il loro ammontare è determinato nella stessa valuta secondo le seguenti modalità.

Gli assegni di sede constano di due elementi:

1° gli assegni base, provvisoriamente ed ai soli fini amministrativi e contabili espressi in dollari, indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per le finanze e il tesoro;

2° i coefficienti di maggiorazione o di riduzione relativi alle singole sedi, determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze e il tesoro. Con gli stessi decreti saranno indicati i rapporti fissi per il ragguaglio in valuta locale degli assegni di sede espressi in dollari.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il parere della Commissione permanente di cui al successivo art. 22, possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione ed ai rapporti di ragguaglio le variazioni che si rendessero necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

Eccezionalmente ed in via provvisoria le competenze del personale prestante servizio in Paesi la cui valuta sia soggetta a progressivi deprezzamenti possono essere corrisposte in valuta diversa da quella locale nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

Gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno — ove non ne sia richiesto il pagamento in lire — sono trasferiti in valuta locale salvo le eccezioni per i Paesi previsti dal comma precedente.

Art. 4.

Salvo quanto è disposto col presente decreto nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, al funzionario in servizio all'estero spetta l'assegno del posto al quale è destinato anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Art. 5.

Gli assegni di cui al precedente art. 2 sono maggiorati, in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun funzionario all'estero, nelle proporzioni seguenti:

a) del 10 % per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del 15 % per gli ammogliati purchè non separati legalmente e con uno o due figli a carico;

c) del 20 % per gli ammogliati purchè non separati legalmente e con tre o più figli a carico.

Agli effetti di tali maggiorazioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del 15 % spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili maggiorenni conviventi e a carico.

Art. 6.

Ai fini delle disposizioni del presente decreto s'intende per « assegno locale » quello stabilito dalla lettera *b*) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'assegno locale con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia del funzionario ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Il funzionario in servizio all'estero conserva per intero, durante il congedo ordinario, il proprio assegno personale. Se, peraltro, egli avesse diritto per ragioni di cumulo, ad un congedo ordinario superiore ad un mese, fruisce dell'intero assegno personale anche per il successivo periodo di congedo ordinario, ma in ogni caso per non più di due mesi cumulativamente.

Qualora il funzionario venga a trascorrere il suo congedo ordinario in Italia, ha diritto all'intero assegno personale per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per le finanze e tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Trascorso il periodo durante il quale compete al funzionario l'intero assegno personale, questo è ridotto ad un terzo per il tempo successivo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettantegli.

Qualora l'assenza del funzionario dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario che può spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'intero assegno personale.

Ai fini della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà, qualora il funzionario sia chiamato a prestare servizio al Ministero ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Il funzionario che fruisce di congedo ordinario prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno nè durante il periodo di congedo nè per i giorni di viaggio.

Art. 8.

Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali ed agli altri funzionari di ruolo di gruppo *A*, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito con decreto del Ministro per gli affari esteri un assegno di reggenza che non può superare i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Art. 9.

Al funzionario di gruppo *A*, chiamato a sostituire durante il congedo ordinario il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. 7 e dal successivo art. 14 del presente decreto, entro i quali il titolare stesso fruisce dell'intero assegno personale o della metà

di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari a due quinti dell'assegno locale del titolare.

Art. 10.

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo *A* incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i 3/5 dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza.

Art. 11

L'assegno locale del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i 4/5 dell'assegno locale del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione per famiglia già spettante sul proprio assegno locale al reggente medesimo. Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto da lui anteriormente occupato.

Art. 12.

Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi *B* e *C* il trattamento ed i limiti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono ridotti alla metà.

Art. 13.

Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri nei limiti peraltro di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare, munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno locale stabilito per il posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Art. 14.

Il funzionario all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere del suo congedo ordinario, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i cinquanta giorni.

Al funzionario chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni trascorsi in viaggio di cui all'art. 7.

Al funzionario in servizio all'estero comandato temporaneamente presso altra sede, esclusi i casi di reggenza, spetta, oltre il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni per un periodo non eccedente i trenta giorni, quello inerente al posto occupato nella nuova sede, sempre che tale trattamento non sia inferiore a quello relativo al posto dal quale il funzionario proviene.

Il periodo di tempo trascorso dal funzionario fuori sede per ragioni di servizio, da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario concessogli a termini delle disposizioni in vigore.

Art. 15.

Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare e il reggente in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

Art. 16.

All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede spetta a ciascun funzionario una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un dodicesimo dell'assegno locale annuo stabilito per il posto al quale il funzionario è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di Rappresentanze diplomatiche l'indennità di sistemazione è fissata nella misura del 70 % dell'assegno locale mensile aumentato eventualmente della maggiorazione di famiglia.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento. Essa s'intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e per l'altra metà allo scadere del secondo anno di residenza nella sede stessa.

Qualora prima della scadenza del biennio, il funzionario sia trasferito ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà della indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita al funzionario l'eventuale eccedenza.

Per il funzionario all'estero chiamato, prima della scadenza del biennio, a prestare servizio al Ministero oppure collocato a disposizione, l'indennità di sistemazione s'intende interamente acquisita ove egli abbia trascorso un anno di servizio nell'ultima residenza all'estero e, ove tale periodo non sia stato compiuto, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita qualora il funzionario cessi comunque dal servizio.

Il funzionario destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'Amministrazione o per cause di forza maggiore ed il funzionario comprovi di aver già impegnato in tutto od in parte nelle spese di sistemazione l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la

metà dell'indennità percepita ed il funzionario è tenuto a restituire l'eventuale quota residua.

L'Amministrazione per ricuperare tali crediti ha anche diritto di rivalersi sullo stipendio, sugli assegni od indennità comunque dovuti.

Art. 17.

In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, la quota non acquisita sull'indennità di sistemazione corrisposta in base alle norme in vigore prima del presente decreto è trattenuta sull'indennità di sistemazione spettante per il nuovo posto ai sensi del presente decreto e fino a non oltre la metà di quest'ultima. La quota della precedente indennità che eventualmente non rientrasse in tale limite s'intende definitivamente acquisita dal funzionario.

Art. 18.

Nei casi di destinazione o di trasferimento in una sede nella quale il funzionario fruisca di alloggio arredato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo.

A riduzione entro gli stessi limiti è soggetto l'assegno personale del funzionario che, nella sede all'estero, sia provvisto di alloggio demaniale arredato o preso in affitto dallo Stato. Qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, l'assegno personale può essere ridotto in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per gli affari esteri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili ai titolari di Rappresentanze diplomatiche.

Art. 19.

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestar servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, ecc., può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 7, 14 e 17 del presente decreto.

Art. 20.

Le spese per retribuzioni al personale locale e quelle per fitto dei locali occorrenti alle sedi diplomatiche e consolari sono integralmente a carico dello Stato purchè debitamente autorizzate.

Le spese di cancelleria, nonchè quelle per l'illuminazione ed il riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero, vengono rimborsate per metà.

Le spese di cancelleria e le minute spese varie d'ufficio, occorrenti agli Uffici consolari di 1ª categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri; sono integralmente a carico dello Stato le spese di illuminazione e di riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati ad ufficio.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi al funzionario. Tale quota non può, in nessun caso, superare la metà delle spese medesime.

Art. 21.

Nessuna indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo al personale contemplato nel presente decreto, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 22.

E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso in servizio all'estero. La Commissione fa proposte ed esprime il proprio avviso sulle questioni ad essa sottoposte.

La Commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ovvero da un funzionario del ruolo diplomatico consolare, in servizio, di grado non inferiore al 4° ed è composta dal direttore generale del Personale, di due funzionari di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri, da un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero delle finanze e del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, uno della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro), e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dai rispettivi Ministri. Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Quando il presidente della Commissione lo stimi opportuno, possono dal medesimo essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Art. 23.

Sono abrogate nei riguardi del detto personale, le disposizioni di cui al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, al decreto 26 febbraio 1934, n. 426 e successive modificazioni, al decreto-legge 17 settembre 1936, numero 1823, al decreto 29 ottobre 1936, n. 2068, al decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 e successive modificazioni ed al decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332, all'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656.

Sono altresì abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto e con esso incompatibili.

Art. 24.

Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro verrà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per lapplicazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per a durata di due anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 126. — FRASCA

TABELLA

Assegni dei funzionari all'estero

Ruolo e carica	Assegno annuo lordo base in dollari
Personale del ruolo diplomatico-consolare:	
Ambasciatore	15.120
Ministro	9.720
Consigliere	5.220
Primo segretario	3.780
Secondo segretario	3.150
Terzo segretario	2.880
Quarto segretario	2.790
Quinto segretario	2.790
Console generale	6.120
Console	3.960
Console aggiunto (presso Consolato generale).	3.780
Vice console (capo ufficio).	3.420
Primo vice console (presso Consolato generale e Consolato)	3.060
Secondo vice console (presso Consolato generale)	2.790
Personale del ruolo degli Addetti commerciali:	
Consigliere commerciale	4.500
Addetto commerciale	3.600
Assistente addetto commerciale	2.880
Personale del ruolo dei Servizi tecnici:	
Consigliere dell'emigrazione	3.420
Vice consigliere dell'emigrazione	2.790
Personale del ruolo dei Commissari consolari:	
Commissario consolare	2.880
Personale del ruolo dei Commissari tecnici per l'Oriente:	
Commissario tecnico per l'Oriente	3.060
Consoli giudici:	
Console giudice	3.780
Personale del ruolo degli Addetti stampa:	
Addetto stampa	3.060
Personale del ruolo dei Cancellieri:	
Primo cancelliere	1.980
Secondo e terzo cancelliere	1.710
Personale del ruolo dei Segretari commerciali:	
Primo segretario commerciale	1.980
Secondo segretario commerciale e Segretario commerciale aggiunto	1.710
Personale del ruolo degli Archivisti all'estero:	
Archivista	1.440

Visto, *Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947, n. **266.**

Riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto 11 marzo 1928, n. 970, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265;
Riconosciuta la necessità di riordinare la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria è riordinata come dall'unita tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno indicate le circoscrizioni territoriali, corrispondenti a ciascun Ufficio consolare di prima categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1947

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

SFORZA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 133. — FRASCA

TABELLA

A) AMBASCIATE

ARGENTINA	Buenos Aires
BELGIO	Brusselle
BRASILE	Rio de Janeiro
CILE	Santiago
CINA	Nanchino
FRANCIA	Parigi
GRAN BRETAGNA	Londra
MESSICO	Messico
PERÙ	Lima
POLONIA	Varsavia
SANTA SEDE	Città del Vaticano
SPAGNA	Madrid
STATI UNITI	Washington
TURCHIA	Ankara
U. R. S. S.	Mosca

B) LEGAZIONI

AFGANISTAN	Kabul
ARABIA SAUDITA	Gedda
AUSTRIA	Vienna
BOLIVIA	La Paz
BULGARIA	Sofia
CECOSLOVACCHIA	Praga
COLOMBIA	Bogotà
COSTARICA	San José

Segue: *B)* LEGAZIONI

CUBA	L'Avana
DANIMARCA	Copenaghen
ECUADOR	Quito
EGITTO	Cairo
FILIPPINE	Manila
GRECIA	Atene
GUATEMALA	Guatemala
HAITI	Porto Principe
HONDURAS	Tegucicalpa
IRAN	Teheran
IRLANDA	Dublino
JUGOSLAVIA	Belgrado
LIBANO	Beirut
LUSSEMBURGO	Lussemburgo
NICARAGUA	Managua
NORVEGIA	Oslo
PAESI BASSI	L'Aja
PANAMA	Panama
PARAGUAY	Assunzione
PORTOGALLO	Lisbona
ROMANIA	Bucarest
SALVADOR	San Salvador
S. DOMINGO	Ciudad Trujillo
SIRIA	Damasco
SUD AFRICA	Pretoria
SVEZIA	Stoccolma
SVIZZERA	Berna
UNGHERIA	Budapest
URUGUAY	Montevideo
VENEZUELA	Caracas

C) UFFICI CONSOLARI DI 1ª CATEGORIA

ARGENTINA	*Consolato generale*	Buenos Aires
	Vice consolato	La Plata
	Consolato generale.	Rosario
	Consolato	Cordoba
	Consolato	Mendoza
AUSTRIA	*Consolato generale.*	Innsbruck
	Consolato	Klagenfurt
	Consolato	Salisburgo
BELGIO	*Consolato*	Anversa
	Vice consolato	Charleroi
	Vice consolato	Liegi
(Possedimenti)	*Consolato*	Leopoldville
BRASILE	*Consolato generale.*	Curitiba
	Consolato generale.	Porto Alegre
	Consolato generale.	San Paolo
	Vice consolato	Campinas
	Vice consolato	Santos
	Consolato	Bello Horizonte
	Consolato	Pernambuco
	Vice consolato	Parà
	Consolato	Rio de Janeiro
	Vice consolato	Victoria
CANADÀ	*Consolato generale*	Ottawa
	Vice consolato	Toronto
	Consolato.	Montreal
CECOSLOVACCHIA.	*Consolato.*	Bratislava
CILE	*Consolato generale*	Valparaiso
CINA	*Consolato generale*	Shanghai
	Consolato.	Tientsin
EGITTO	*Consolato generale*	Alessandria
	Consolato.	Cairo
	Consolato.	Porto Said
FRANCIA	*Consolato generale*	Lione
	Consolato generale	Marsiglia
	Vice consolato	Cannes
	Consolato generale	Parigi
	Vice consolato	Lilla
	Consolato generale	Tolosa
	Consolato.	Chambéry
	Consolato.	Nancy
(Possedimenti).	*Consolato.*	Saïgon
GERMANIA	*Consolato generale*	Monaco di Baviera
	Consolato.	Francoforte
GIAPPONE	*Consolato generale*	Tokio
GRAN BRETAGNA	*Consolato generale*	Londra
	Vice consolato	Cardiff
	Vice consolato	Liverpool
	Consolato.	Glasgow
(Possedimenti).	*Consolato.*	Gibilterra
	Consolato.	Nairobi
(India)	*Consolato generale*	Bombay
MAROCCO	*Consolato generale*	Tangeri
	Consolato.	Tetuan
MONACO PRINCIPATO.	*Consolato.*	Monaco
PAESI BASSI.	*Consolato.*	Amsterdam
PALESTINA	*Consolato generale*	Gerusalemme
SPAGNA	*Consolato generale*	Barcellona
	Consolato.	Bilbao
	Consolato.	Madrid
	Consolato.	Siviglia
STATI UNITI.	*Consolato generale*	Boston
	Consolato generale	Chicago
	Vice consolato	Detroit
	Consolato generale	Filadelfia
	Vice consolato	Pittsburg
	Consolato generale	New York
	Vice consolato	Newark
	Consolato generale	San Francisco
	Vice consolato	Los Angeles
	Vice consolato	Seattle
	Consolato.	Baltimora
	Consolato.	New Orleans
	Consolato.	Cleveland
	Consolato.	Saint Louis
	Vice consolato	Denver
SUD AFRICA	*Consolato.*	Capetown
SVIZZERA	*Consolato generale*	Ginevra
	Consolato generale	Lugano
	Vice consolato	Locarno
	Consolato generale	Zurigo
	Consolato.	Basilea
	Consolato.	Coira
	Consolato.	Losanna
TURCHIA	*Consolato generale*	Istanbul
	Consolato generale	Smirne

Visto, *Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3106973) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Prezzo L. 20 —